

COMMISSIONE SPECIALE

**INCARICATA DELL'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE
SULLA RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO**

8.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIO STRUMENDO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		agli <i>ex</i> combattenti (<i>Approvato dalla XI Commissione del Senato</i>) (4381)	3
STRUMENDO LUCIO, <i>Presidente</i>	3	VENTRE ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, agli <i>ex</i> combattenti in quiescenza (3057)	3
Inversione dell'ordine del giorno:		STRUMENDO LUCIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6
STRUMENDO LUCIO, <i>Presidente</i>	3	BIANCHI FORTUNATO	5
Proposte di legge (Discussione e rinvio con disabbinamento della proposta di legge n. 3057):		FERRARI MARTE, <i>Relatore</i>	3, 6
SENATORI DI CORATO ed altri: Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico		MEZZAPESA PIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	4, 6
		PALLANTI NOVELLO	4
		POLI BORTONE ADRIANA	5

IX LEGISLATURA — COMMISSIONE SPECIALE — SEDUTA DEL 20 FEBBRAIO 1987

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (1462) 6
SENATORI PAVAN ed altri, GARIBALDI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato. (<i>Approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (4085) 6	CRESCO ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresses collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali (1464) 6
STEGAGNINI: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito alle regioni. (486) 6	STRUMENTO LUCIO, <i>Presidente</i> . . . 7, 9, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24
CORSI ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (629) 6	BIANCHI FORTUNATO 13
CRISTOFORI ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in anzianità convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i dipendenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 74 del disegno del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo	CORSI UMBERTO, <i>Relatore</i> 7, 9, 11 12, 13, 15, 16
	CRISTOFORI NINO 16
	FERRARI MARTE 9, 11, 12, 13, 14, 17
	MEZZAPESA PIETRO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> . . . 9, 11 14, 16, 17, 20, 24
	POLI BORTONE ADRIANA 11, 12
	Votazione segreta:
	STRUMENTO LUCIO, <i>Presidente</i> 24

La seduta comincia alle 9,10.

LUIGI ARISIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento che i deputati Rossattini e Carlotto sono sostituiti rispettivamente dai deputati Memmi e Pedroni.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, propongo di invertire l'ordine del giorno, nel senso di iniziare la seduta con la discussione abbinata delle proposte di legge nn. 4381 e 3057, iscritte al secondo punto dell'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Discussione delle proposte di legge senatori Di Corato ed altri: Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex combattenti (Approvato dalla XI Commissione del Senato) (4381) e Ventre ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985 n. 140, agli ex combattenti in quiescenza (3057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge Di Corato, Giugni, Cengarle, Antoniazzi, Petrarà, Iannone, Spano Ottavio, Boldrini, Taviani, Sega, Sellitti, Vecchi, Lotti Angelo, Angeloni, Montalbano, Bombardieri, Toros, Torri, Gigli, Birardi, Canetti, Giura Longo, Cannata, Carmeno, Consoli, Salerno, Patriarca, Fanti, Vettori e Crocetta: « Integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per lo snellimento delle procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli ex combattenti », già approvato dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 gennaio 1987, e Ventre, Bruzzani, Colucci, Martino, Pastore, Meleleo, Memmi, Patria, Scovacricchi, Sanza, Vecchiarelli, Del Mese, Cobellis, Silvestri, Stegagnini, Mongiello e Vernola: « Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, agli ex combattenti in quiescenza ».

Comunico che la Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il prescritto parere sui provvedimenti in discussione, mentre in data 19 febbraio 1987 la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 4381 e parere contrario sulla proposta di legge n. 3057.

L'onorevole Marte Ferrari ha facoltà di svolgere la relazione.

MARTE FERRARI, *Relatore*. La proposta di legge n. 4381, già approvata dal Senato, consiste nell'integrazione dell'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140,

relativo alle procedure per la concessione agli *ex* combattenti e ad altre categorie di una maggiorazione del trattamento pensionistico di lire 15 mila dal primo gennaio 1985 e di ulteriori lire 15 mila dal primo gennaio 1987.

In particolare, gli *ex* combattenti, per ottenere tale maggiorazione, devono presentare il foglio matricolare o una documentazione che attesti la condizione di *ex* combattente; che certifichi cioè non solo lo svolgimento del servizio militare, ma anche la partecipazione ad attività militari in zone di guerra.

In relazione a questa disposizione i distretti militari si sono trovati in difficoltà perché, non avendo a disposizione la documentazione specifica, sono stati costretti a rileggere il fascicolo personale di ogni interessato, tanto che ancora oggi la maggiorazione prevista dal primo gennaio 1985 ancora non è stata corrisposta. Non che essa, considerata la sua entità, possa modificare le condizioni economiche degli aventi diritto, ma, in ogni caso, si tratta di una questione di principio.

Si è cercato di risolvere il problema sul piano amministrativo; vi sono state consultazioni nelle diverse sedi interessate; infine, si è giunti alla proposta di legge n. 4381 (sembra che sulla materia esista anche un disegno di legge).

Ritengo opportuno adottare quale testo-base quello della proposta di legge n. 4381, in quanto alcune norme previste dagli articoli 2 e 3 della proposta di legge n. 3057 risultano estranee alla materia in discussione.

Nel conferire agli interessati la possibilità di effettuare una dichiarazione sostitutiva, andremo sicuramente incontro alle esigenze più volte manifestate dagli *ex* combattenti, i quali in questo modo solleverebbero l'amministrazione militare dall'onere previsto dalla legge n. 140 del 1985.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NOVELLO PALLANTI. Nel preannunciare il voto favorevole dei deputati del gruppo comunista al provvedimento in discussione nel testo che ci è pervenuto dal Senato, vorrei svolgere qualche breve considerazione.

Le norme previste dal testo unificato prevedono il giusto snellimento delle procedure che fino ad oggi hanno creato non poche difficoltà a coloro che chiedevano il riconoscimento dei propri diritti, difficoltà che la legge n. 140 del 1985 non è stata in grado di superare.

La prima questione riguarda il cosiddetto « sbarramento » che dal 1968 discrimina in modo inaccettabile gli *ex* combattenti che hanno ricevuto la pensione prima e dopo quella data. Il motivo che portò a quel provvedimento fu più di natura economica che non normativa: si trattava di concedere a tutti il riconoscimento previsto dalla legge n. 336, anche se l'aggancio a questa legge è risultato nominalistico. A ciò si lega il problema dell'estensione dei benefici anche agli *ex* combattenti che abbiano ottenuto la pensione prima del 1968.

Un altro problema da risolvere è quello della reversibilità del trattamento. L'assegno previsto dal testo in discussione non è certo che faccia parte integrante della pensione del titolare; nel caso venisse considerato un elemento autonomo, gli aventi diritto alla reversibilità non ne godrebbero. Su tale questione si sono manifestati dei dubbi di legittimità. Ritengo che l'assegno non sia un elemento autonomo, ma che esso s'intrecci, si compenetri e si scioglia all'interno della pensione.

Non meno importante è la questione legata al foglio matricolare, che per alcuni ha rappresentato una sorpresa incredibile. Nessuno degli interessati infatti si è recato prima d'ora presso il distretto militare per farsi consegnare il foglio matricolare, in quanto coloro che hanno abbandonato l'esercito italiano per arruolarsi nelle organizzazioni partigiane e non sono stati ricompresi nella categoria dei combattenti per la libertà sono ancora oggi considerati « disertori ».

Si tratta di un problema che riveste indubbiamente degli aspetti delicati, ma

non è possibile immaginare che vi siano dei cittadini italiani che, pur avendo combattuto tra i partigiani, ancora oggi debbano avere il bollo di « disertori ».

In merito alle questioni che ho prima sottolineato vi è una nostra proposta di legge. Comunque, è certo che si tratta di problemi non ancora risolti ed io mi auguro che, se la legislatura si concluderà nel suo termine naturale, vi sarà la possibilità di risolverli.

Sarebbe opportuno affrontare tali questioni contestualmente, ma il gruppo comunista vuole evitare che per fare il meglio non si faccia neppure il buono.

Per questi motivi siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento così come è, riservandoci di affrontare in seguito tutti gli altri problemi.

FORTUNATO BIANCHI. Signor presidente, onorevoli colleghi, condivido quanto detto dal relatore in merito all'opportunità di approvare rapidamente la proposta di legge n. 4381, con la quale si snelliscono le procedure per la concessione della maggiorazione del trattamento pensionistico agli *ex* combattenti.

Desidero poi precisare che con la proposta di legge n. 3057 — siamo su un piano meramente formale e amministrativo — si intende dare una risposta perentoria e definitiva alle crescenti domande degli *ex* combattenti discriminati da una data: il 7 marzo 1968, che non è altro che la data di presentazione del progetto di legge di iniziativa del collega Villa. È assurdo che la data di presentazione di un'iniziativa parlamentare crei una discriminazione! Basti pensare che sono sufficienti tre mesi passati in una zona di operazioni per acquisire la qualifica di combattenti, mentre persone che hanno combattuto, ad esempio, in Africa o in Russia per 5 o 6 anni subiscono la discriminazione di cui ho parlato.

Sono talmente convinto della giustezza delle richieste di questi cittadini che, pur potendomi avvalere di tale qualifica sia come *ex* combattente sia come *ex* partigiano, non ho voluto beneficiare delle re-

lative agevolazioni per solidarietà con tutti gli amici e fratelli che non ne possono usufruire.

Allo stato attuale non possiamo valutare la spesa conseguente all'approvazione del provvedimento, comunque il problema resta ed è per questo che chiedo la revoca dell'abbinamento delle due proposte di legge, in modo da proseguire l'esame del solo testo approvato dal Senato, lasciando che la proposta di legge n. 3057 venga messa all'ordine del giorno con eventuali altri provvedimenti riguardanti la stessa materia, al fine di affrontare compiutamente il problema.

ADRIANA POLI BORTONE. Concordo con la proposta avanzata dal collega Bianchi, perché credo che in tal modo si possa evitare che il provvedimento trasmesso dal Senato, pur nella sua sinteticità, possa non veder compiuto il suo *iter*.

In ogni caso si tratta di un provvedimento parziale, per cui ci auguriamo che tutta la problematica degli *ex* combattenti venga affrontata e definita, anche dal punto di vista della interpretazione della qualifica stessa di *ex* combattente, che — a nostro avviso — dovrebbe essere ampliata, alla luce di fatti passati nella storia e che a distanza di 40 anni devono essere rivalutati e riletti con maggiore obiettività.

Mi riservo di intervenire in questa sede al momento opportuno, per rivedere tale aspetto, che mi sembra particolarmente delicato e che credo possa e debba essere affrontato con la sensibilità che gli italiani ormai, dopo tanti anni, devono aver acquisito.

Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole alla revoca dell'abbinamento, anche perché è presentatore di più proposte di legge riguardanti gli *ex* combattenti, che potrebbero essere discusse contestualmente in una visione globale del problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARTE FERRARI, *Relatore*. Ritengo che la proposta del collega Bianchi possa essere accolta. La Commissione potrebbe proseguire la discussione della proposta di legge n. 4381, mantenendo all'ordine del giorno la proposta di legge n. 3057.

Desidero ringraziare i colleghi che si sono espressi favorevolmente al provvedimento al nostro esame, anche se debbo rammaricarmi perché il parere della I Commissione affari costituzionali non è intervenuto in tempo per consentire l'approvazione del provvedimento già in data odierna, anche considerato che avevamo evidenziato l'importanza e l'urgenza del provvedimento.

Per quanto riguarda le altre questioni, sono d'accordo perché, tra l'altro, anch'io sono firmatario di una proposta di legge che intende disciplinare alcune materie ancora non affrontate, come quella dei fondi speciali.

Nel ringraziare i colleghi intervenuti, auspico una rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor presidente, onorevoli deputati, dopo l'esauriente relazione svolta dall'onorevole Marte Ferrari e il dibattito che l'ha seguita, credo non sia necessario aggiungere nulla.

Prendo atto del fatto che la Commissione ha inteso adottare quale testo-base quello approvato dal Senato. Come ebbi l'onore di dire in quel ramo del Parlamento, la proposta di legge al nostro esame ha anticipato uno schema di disegno di legge che il Ministero del lavoro ha posto all'attenzione del Consiglio dei ministri. Come ho detto, la proposta d'iniziativa parlamentare è giunta all'esame dell'XI Commissione del Senato prima della presentazione del disegno di legge, che quindi si è reso inutile in quanto sostanzialmente analogo alla materia già in discussione.

Il Governo infine non rimane insensibile al problema della reversibilità della pensione.

Poiché è stata chiesta la revoca dell'abbinamento delle proposte di legge n. 4381 e n. 3057, il Governo si riserva di dare il proprio parere in ordine ai problemi sollevati, garantendo al tempo stesso l'apporto del proprio contributo per risolverli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bianchi di procedere alla revoca dell'abbinamento delle proposte di legge n. 4381 e n. 3057, cui il relatore si è dichiarato favorevole.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge senatori Pavan ed altri; Garibaldi ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (Approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato) (4085); Stegagnini: Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito alle regioni (486); Corsi ed altri: Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato (629); Cristofori ed altri: Norme per la liquidazione con opzione in anzianità convenzionale dei fondi integrativi di previdenza per i dipendenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali (1462); Cresco ed altri: Norme concernenti la posizione assicurativa del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresses collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali (1464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Pavan ed altri; Garibaldi ed altri: « Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato », già approvati, in un testo unificato, dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 2 ottobre 1986; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Stegagnini: « Regolarizzazione del trattamento di previdenza e di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici trasferito alle regioni »; Corsi ed altri: « Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato »; Cristofori ed altri: « Norme per la liquidazione con opzione in anzianità convenzionale di fondi integrativi di previdenza per i dipendenti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali »; Cresco ed altri: « Norme concernenti la posizione assicurativa del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie sopresse collocato presso amministrazioni pubbliche centrali o locali ».

Ricordo che nelle sedute del 26 novembre e del 3 dicembre 1986 si è svolta e si è conclusa la discussione sulle linee generali sui provvedimenti all'ordine del giorno. La Commissione ha nominato un Comitato ristretto, che ha formulato alcuni emendamenti al testo unificato approvato dal Senato.

Comunico che, in data 18 dicembre 1986, la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di legge n. 4085, e relativi emendamenti, ed alle proposte di legge abbinata in quanto con la prima non contrastanti.

Inoltre in data 11 febbraio 1987, la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito in data 4 febbraio 1987.

Comunico che, in data 18 febbraio 1987, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo approvato dal Senato con l'osservazione che all'articolo 2 comma 4 la decorrenza dell'efficacia della norma deve essere fissata al momento in cui le regioni prescrivono l'iscrizione del personale alla Cassa.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2. 1, 2. 2, 3. 1, 3. 2, 4. 1, 4. 01, 5. 1, 8. 1, 10. 1 e 10. 2.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 3, 4. 2 e 4. 02, in quanto prevedono oneri aggiuntivi, dei quali non è precisata la quantificazione e per i quali non è indicata una copertura finanziaria.

Inoltre in data 19 febbraio 1987, la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 2. 5, 3. 3, 3. 4 e 11. 1.

Il relatore, onorevole Corsi, ha facoltà di riferire sui lavori del Comitato ristretto.

UMBERTO CORSI, Relatore. Signor presidente, onorevoli colleghi, mi sia preliminarmente consentito un breve richiamo alla filosofia che è alla base del provvedimento entro il quale si muovono le pro-

poste di emendamento elaborate in seno al Comitato ristretto.

In sintesi, abbiamo voluto rispondere alla pressante esigenza di ricondurre ad uniformità ed organicità la disciplina che regola il trattamento di tutto il personale proveniente dagli enti, gestioni e servizi soppressi con decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, che non sia stato ancora posto in quiescenza con provvedimento definitivo. Le disposizioni del testo unificato comprendono anche il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dipendente dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da altri enti pubblici e amministrazioni statali il cui trattamento è stato regolato dal decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nonché il personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici o ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264.

È in questo quadro normativo che si è mosso il lavoro del Comitato ristretto, al fine di esaminare i vari problemi interpretativi posti dal Senato per evitare che fattispecie sostanzialmente analoghe potessero essere oggetto di disparità di trattamento e, nel caso ciò fosse già avvenuto, porre fine ad esse.

Il Comitato ristretto ha attentamente esaminato alcuni emendamenti, presentati al fine di eliminare alcuni dubbi ed incertezze suscitati dal testo approvato dal Senato.

Mi riferisco in particolare all'emendamento 2. 1 con il quale si precisa che al personale transitato, di cui al comma 4 dell'articolo 2, sia aggiunto quello destinato agli enti regionali di sviluppo agricolo.

Su di esso per altro, la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con un'osservazione che è stata recepita nell'emendamento 2. 4.

L'emendamento 2. 2 è diretto a dare certezza ai dipendenti dell'ex ente per le case, con riferimento anche al personale dell'ISSCAL: questione questa che aveva dato luogo a larghi contenziosi ed ancora,

nonostante un parere del Consiglio di Stato, non completamente pacifica.

Con l'emendamento 5. 1 si è inteso finalmente chiudere in maniera equitativa il problema degli ex dipendenti della soppressa ONMI, transitati agli enti locali. A tali dipendenti, viene estesa la disposizione relativa all'indennità premio di fine servizio: norma questa che peraltro si pone nella linea di numerose sentenze. Le sentenze non hanno validità *erga omnes*, sicché in pratica usufruivano dei vantaggi solo i cittadini litigiosi, con il conseguente rischio di una conflittualità permanente e di una continua tensione tra cittadini, burocrazia e classe politica, conflittualità e tensione che spesso, specialmente in materia fiscale, si traducono in milioni di ricorsi avverso norme ritenute vessatorie o incostituzionali.

Mi sembra dunque importante segnalare, oltre al merito, anche il significato di un emendamento, con il quale il rapporto tra Stato e cittadini viene sottratto al contenzioso e correttamente ridefinito per tutti.

Nella stessa direzione è orientato l'emendamento 2. 5, con il quale, ai fini pensionistici, si attua l'equiparazione del personale sanitario che pone fine ad una disparità di trattamento, dalla quale erano scaturiti numerosissimi ricorsi e per cui il Governo stesso, con la legge finanziaria, aveva preso impegno.

Il fatto che si propone che la norma entri in vigore dal 1° gennaio 1988 testimonia la difficoltà di reperire il relativo finanziamento, ma in ogni caso la soluzione proposta appare soddisfacente. Invece, nonostante gli sforzi, non è stato possibile trovare soluzione al problema della restituzione dei fondi integrativi ai dipendenti non optanti degli ex enti mutualistici, per i quali il Senato ha rinviato alla sede più completa della riforma del sistema pensionistico. Purtroppo su questo problema si è trovato un limite invalicabile costituito dal reperimento dei fondi per cui la Commissione bilancio non ha potuto esprimere un parere favorevole: il problema, però, dovrà essere comunque affrontato.

Infine desidero ringraziare i colleghi del Comitato ristretto per la collaborazione dimostrata lavorando su un testo difficile e complesso. Gli emendamenti proposti sono in linea con l'orientamento manifestato dai colleghi del Senato. Crediamo di predisporre così un testo complessivo, che risolve correttamente i numerosissimi problemi trascinati per anni e risponde alle giuste attese di perequazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza del personale interessato.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il relatore. Rinunzio pertanto alla replica.

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione assuma come testo-base il testo unificato approvato dal Senato.

MARTE FERRARI. Ritengo sia giusto dar rilievo al lavoro svolto dai gruppi, per questo non mi sembra corretto assumere come testo-base quello approvato dal Senato. A mio avviso, sarebbe opportuno discutere su un testo unificato, comprensivo degli emendamenti concordati in seno al Comitato ristretto.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. In sede di discussione sulle linee generali del provvedimento, abbiamo potuto verificare che il testo approvato dal Senato risolveva la maggior parte dei problemi insorti e sostanzialmente assorbiva tutte le iniziative parlamentari riguardanti la stessa materia. Inoltre il Comitato ristretto ha preferito elaborare gli emendamenti sul testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di assumere come testo-base il disegno di legge n. 4085, nel testo unificato approvato dal Senato.

(È approvata).

MARTE FERRARI. Non intendo ostacolare l'ulteriore esame del provvedimento, però mi permetto di sottolineare che in più occasioni abbiamo potuto rilevare la

mancanza di iniziativa da parte del Governo, mentre l'iniziativa parlamentare è sempre presente. Però, spesso questo impegno personale o di gruppo finisce con l'essere misconosciuto, anche se le proposte di legge rimangono agli atti.

Desidero manifestare la mia insoddisfazione per la decisione presa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione:

ART. 1.

(Trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi).

1. Al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali a norma dell'articolo 1-terdecies, primo e secondo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, alle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalità di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo n. 75, nonché al personale di cui all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 481 sopra citato ed a quello già inquadrato nei ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge.

2. Tali norme sono altresì estese al personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

3. Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresì estese al personale degli enti, casse e gestioni sanitarie sop-

pressi o disciolti trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici nonché ad amministrazioni statali ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché delle leggi 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Personale trasferito alle regioni).

1. Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui al precedente articolo 1 trasferito alle regioni anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, è obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

2. L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziché alle citate Casse, i contributi siano stati versati al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al precedente comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel precedente comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali

fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché al personale transitato alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unità sanitarie locali.

5. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

6. L'opzione di cui al precedente comma 5 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relatore, onorevole Corsi, ha presentato, a nome del Comitato ristretto, i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: al personale transitato aggiungere le seguenti: agli enti regionali di sviluppo agricolo e.

2. 1.

All'articolo 2, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione.

2. 4.

All'articolo 2, comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. Il personale del comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza della assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1988 alla pensionabilità dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, così come previsto con legge 26 aprile 1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno optato per le casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro.

2. 5.

All'articolo 2, comma 4, aggiungere il seguente comma:

4-bis. Il personale del comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza della assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) e fondi integrativi, ha diritto alla pensionabilità dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, così come previsto con legge 26 aprile 1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno optato per le casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro.

2. 3.

All'articolo 2, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

7. Le norme di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

2. 2.

MARTE FERRARI. Signor presidente, desidero puntualizzare il fatto che l'emendamento 2. 1 tende a chiarire meglio una situazione che non era stata recepita dal Senato: si tratta di ricomprendere tra gli enti regionali di sviluppo agricolo non solo quelli delle regioni a statuto ordina-

rio, ma anche quegli enti che rientrano nelle competenze delle regioni a statuto speciale. Vorrei che non vi fossero dubbi interpretativi al riguardo.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Confermo l'interpretazione data dall'onorevole Ferrari Marte.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 2. 4.

MARTE FERRARI. L'emendamento 2. 4, accogliendo una osservazione posta dalla Commissione bilancio, chiarisce il momento di efficacia della ricongiunzione dei servizi prestati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 2. 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 5, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 2. 3, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2. 2.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, con questo emendamento mi sembra vengano esclusi — o continuino ad essere esclusi — i dipendenti *ex* GESCAL ed *ex* INA. Ancora questa mattina i rappresentanti delle categorie interessate mi hanno manifestato la loro preoccupa-

zione per il riferimento all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Per questo motivo preannuncio la mia astensione dalla votazione dell'emendamento 2. 2.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Nella dizione contenuta nell'articolo 2 sono compresi tutti i dipendenti degli enti soppressi. L'unico problema ancora aperto è quello dei dipendenti dell'ex ISSCAL, di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

MARTE FERRARI. La questione è stata sollevata anche in seno al Comitato ristretto. In quella occasione si è ritenuto opportuno fare un richiamo generico al personale degli enti interessati dal predetto ultimo comma, e quindi anche dell'ISSCAL.

Sono quindi favorevole all'emendamento 2. 2.

ADRIANA POLI BORTONE. Ribadisco che mi asterrò dalla votazione dell'emendamento 2. 2 e, conseguentemente, dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 2, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Personale assegnato ad altri enti pubblici).

1. Il personale di cui al precedente articolo 1, nonché quello di cui al precedente articolo 2, comma 4, assegnato ad altro ente pubblico, è obbligatoriamente

iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, al regime pensionistico obbligatorio previsto per i dipendenti dell'ente di destinazione. Nel caso di identità di regime previdenziale fra l'ente di provenienza e quello di destinazione, il personale conserva la posizione assicurativa in atto.

2. L'iscrizione al regime previdenziale suddetto non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge, per i quali, anziché alla gestione previdenziale dell'ente di destinazione, i contributi siano stati versati alle gestioni previdenziali alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, nonché con quello prestato presso le amministrazioni dello Stato nelle more dell'assegnazione definitiva, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quella dell'ente di destinazione, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

4. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza.

5. L'opzione di cui al precedente comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale personale può, in alternativa, iscriversi agli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di assegnazione qualora sia stato assunto in servizio in data anteriore all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70.

6. Il personale già iscritto al fondo integrativo di previdenza presso l'ente di provenienza viene iscritto nel corrispondente fondo integrativo eventualmente esistente presso l'ente di destinazione, con riconoscimento di tutta l'anzianità assicurativa fatta valere nel fondo integrativo di provenienza. Quest'ultimo, ovvero l'amministrazione subentrante nella gestione di liquidazione, trasferirà al fondo integrativo dell'ente di destinazione i corrispettivi capitali di copertura costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli dipendenti trasferiti.

7. Il trattamento previsto nel precedente comma 6 è esteso al personale di cui al presente articolo cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della presente legge, per il quale si siano verificate le stesse situazioni previste nel comma stesso, sempreché l'interessato ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla predetta data.

Avverto che il relatore ha presentato, a nome del Comitato ristretto, i seguenti emendamenti:

All'articolo 3, comma 1, sostituire la parola: assegnato con la parola: trasferito.

3. 1.

All'articolo 3, comma 5, sopprimere le parole da: Tale personale alla fine del comma.

3. 2.

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: di previdenza aggiungere le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge 20 marzo 1975 n. 70.

3. 3.

All'articolo 3, comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

L'iscrizione è consentita anche nei casi in cui il servizio presso l'ente di destinazione sia reso a seguito di nomina, purché gli interessati provvedano alla restituzione delle somme eventualmente liqui-

date a titolo di trattamento di previdenza e di quiescenza ed effettivo, per la quota a loro carico, il versamento dei capitali di copertura relativi ai pregressi periodi.

3. 4.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 3. 2.

MARTE FERRARI. Ritengo che la modifica proposta con l'emendamento 3. 1 sia molto importante in quanto chiarisce l'obbligatorietà del trasferimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 3, favorevole il Governo.

(È approvato).

FORTUNATO BIANCHI. Sull'emendamento 3. 4 gradirei delle precisazioni da parte del relatore.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Con questo emendamento si intende dare una definitiva sistemazione ad alcune posizioni, per altro di numero limitato, che non avendo a suo tempo trovato un'esplicita disciplina legislativa, sono state regolate in via provvisoria e a titolo cautelativo.

Il rimborso di quanto eventualmente riscosso ed il pagamento dei contributi pregressi assicurano l'indifferenza dell'operazione ai fini economici.

FORTUNATO BIANCHI. In altre parole, si tratta delle nomine ai vertici degli enti - di competenza del Consiglio dei ministri - per cui l'interessato viene inserito in un nuovo ordinamento. Questo tipo di nomina può avvenire anche nell'ambito della stessa amministrazione. In questo caso cosa succede?

UMBERTO CORSI, *Relatore*. La norma si applica ugualmente.

MARTE FERRARI. La nomina può sempre essere rifiutata dall'interessato, ma nel momento in cui la accetta, deve accettarne anche le conseguenze.

L'emendamento 3. 4 quindi conferma la differenza tra la nomina, che può essere rifiutata, ed il trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3, che è obbligatorio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3. 4, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Personale assegnato allo Stato).

1. Al personale di cui al precedente articolo 1 assegnato alle amministrazioni dello Stato in attuazione dell'articolo 24-*quinquies*, commi terzo e quarto, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché dell'articolo 1-*octies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, si applicano, dalla data di decorrenza dell'inquadramento, le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

2. L'iscrizione al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma 1 non si effettua per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali siano stati versati i contributi alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento dell'assegnazione, che abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il

servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel precedente comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti gli altri servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

4. Al personale indicato nel presente articolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza già esistenti presso gli enti di provenienza.

5. L'opzione di cui al precedente comma 4 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Avverto che il relatore ha presentato, a nome del Comitato ristretto, i seguenti emendamenti:

All'articolo 4, comma 3, sopprimere le parole: gli altri.

4. 1.

All'articolo 4, comma 4 aggiungere in fine, il seguente periodo:

La stessa facoltà è concessa nei termini indicati al comma successivo al personale del cessato INFIR transitato alla Banca nazionale del lavoro.

4. 2..

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento 4. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 4. 2, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Signor presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apporata.

(È approvato).

Avverto che il relatore, a nome del Comitato ristretto, ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. I capitali di copertura relativi alle posizioni dei singoli dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza, esistenti presso gli enti, gestioni e servizi soppressi, optanti ai sensi degli articoli 2, comma 5, 3, comma 4, e 4, comma 4, sono trasferiti, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla speciale gestione costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Dalla stessa data l'INPS provvede all'erogazione delle prestazioni previste dai preesistenti fondi con le modalità di cui al citato articolo 75.

4. 0. 1.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge e per quello contemplato nell'articolo 74, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, o ai loro superstiti, che nelle amministrazioni o enti di provenienza era iscritto a fondi integrativi di previdenza e che non abbia esercitato il diritto di opzione entro i termini previsti rispettivamente dai seguenti articoli 2, 3 e 4 della presente legge e dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono soppressi tali fondi con effetto dalla data di iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza, ovvero ai vari regimi pensionistici obbligatori previsti per i dipendenti degli enti pubblici di destinazione, nonché per quello dettato per i dipendenti dello Stato.

2. A tale personale si provvede, a carico dei fondi integrativi o delle relative gestioni di liquidazione, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla erogazione della prestazione economica « indennità *una tantum* » prevista dai rispettivi regolamenti di quiescenza e previdenza, limitatamente al servizio effettivo.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, al personale beneficiario di detta prestazione economica, è data facoltà di optare, entro 30 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di concessione, per la conversione della stessa in una anzianità convenzionale utile ai fini del trattamento di quiescenza rispettivamente presso la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, ai vari regimi pensionistici obbligatori previsti per i dipendenti degli enti pubblici di destinazione, nonché per quello dettato per i dipendenti dello Stato, in tal caso destinatari dei contributi esistenti presso i rispettivi fondi integrativi. Il periodo di servizio convenzionale è determinato dal rapporto tra l'importo del suddetto credito ed il contributo annuo complessivo quantificato secondo le normative degli ordinamenti pensionistici di nuova destinazione nel-

l'ultimo anno di servizio del dipendente presso i disciolti enti di provenienza.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale o loro superstiti già cessati dal servizio o che cesserà prima dell'entrata in vigore della presente legge, che non ha esercitato l'opzione di cui al comma 1.

4. 0. 2.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo 4. 0. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4. 0. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo 4. 0. 2.

NINO CRISTOFORI. Ringrazio il relatore per aver posto al Comitato ristretto, ed oggi alla Commissione, un problema che continua a suscitare perplessità e a creare contenzioso; si tratta di una questione che anche nel futuro darà luogo a sentenze della Corte costituzionale, che costringeranno lo Stato a risarcire ai lavoratori tutti i contributi versati con i relativi interessi.

Illustro brevemente la situazione.

Quando è avvenuto lo scioglimento di alcuni enti, il personale da essi dipendente versava contributi per l'assicurazione obbligatoria e per un fondo integrativo.

Nel momento in cui tale personale è stato trasferito, esso poteva optare per l'INPS oppure per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Coloro che hanno optato per l'INPS non hanno in seguito potuto usufruire dei benefici del fondo integrativo cui in precedenza avevano contribuito. A questa situazione di disparità si deve aggiungere quella del diverso trattamento di quiescenza, riservato ai dipendenti dell'uno o dell'altro ente previdenziale.

Da una parte l'INPS dopo quarant'anni di servizio garantisce un trattamento pari all'ottanta per cento della me-

dia della retribuzione degli ultimi cinque anni con un'integrazione fino al limite del cento per cento, dall'altra invece la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali garantisce un massimo del 92 per cento.

Su ricorso dei lavoratori, alcuni tribunali amministrativi hanno condannato il ministro del tesoro a risarcire gli aventi diritto, in quanto si trattava di un indebito trattenimento di fondi che non appartengono allo Stato, ma ai lavoratori. Si tratta di sentenze esecutive.

In questo senso, non comprendo il motivo del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, la quale sostiene che l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo 4. 0. 2 comporta maggiori spese. In realtà, non si tratta di maggiori spese, ma della restituzione di quanto è stato sottratto!

Chiedo al rappresentante del Governo di farsi carico di questo problema, in quanto ritengo verrà posto nuovamente in discussione in occasione dell'esame del provvedimento di riforma delle pensioni.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Cristofori per il lavoro svolto nel Comitato ristretto per la formulazione di questo articolo aggiuntivo e per averci dato atto che abbiamo « esplorato » tutte le possibili soluzioni per risolvere dei problemi reali.

Tenendo conto dell'intesa che vedo si è manifestata tra i gruppi, ritiro l'articolo aggiuntivo 4. 0. 2, sicuro che la materia potrà essere discussa nell'ambito del provvedimento di riforma del sistema pensionistico.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nel prendere atto delle interessantissime argomentazioni dell'onorevole Cristofori, ringrazio anche il relatore per la comprensione politica che ha dimostrato ritirando l'articolo aggiuntivo 4. 0. 2, permettendo in questo modo il prosieguo dell'iter del provvedimento oggi all'ordine del giorno.

Posso assicurare agli onorevoli deputati che sarà mia cura far presente al mini-

stro gli argomenti emersi dalla discussione; ritengo che la strada migliore per giungere alla soluzione di tali problemi sia quella di affrontare la materia nel corso dell'esame del provvedimento di globale riordino del sistema pensionistico.

MARTE FERRARI. Desidero ricordare che l'articolo aggiuntivo 4. 0. 2, ancorché formalmente presentato dal relatore, è il risultato del lavoro svolto in seno al Comitato ristretto. Nonostante ciò, in qualità di membro del Comitato stesso, non insisto per la votazione, ma auspico che la materia venga riproposta nel corso dell'esame del provvedimento di riordino del sistema pensionistico.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(Indennità premio di fine servizio).

1. Il personale di cui al precedente articolo 2 è iscritto, dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, ai fini del trattamento di fine servizio, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), conservando la complessiva anzianità maturata presso l'ente di provenienza.

2. In relazione ai trasferimenti del personale di cui al precedente comma 1, gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per la rivalutazione dei trattamenti di fine servizio connessi all'adeguamento del trattamento economico, provvederanno a versare all'INADEL, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liqui-

dazione, maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'INADEL stesso.

3. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'INADEL di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'Istituto stesso, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità premio di fine servizio riferita alla predetta data di iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

4. La eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello determinato in via teorica, di cui ai precedenti commi 2 e 3, è corrisposta a cura dell'INADEL ai dipendenti interessati non oltre il termine di un anno dalla data dell'effettivo versamento.

5. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità premio di fine servizio, ivi compresa l'eccedenza di cui al precedente comma 4, l'INADEL riceverà dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 2.

Avverto che il relatore ha presentato — a nome del Comitato ristretto — seguente emendamento:

All'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche agli *ex* dipendenti della soppressa ONMI transitati agli enti locali.

5. 1.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento 5. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Indennità di anzianità o equivalente).

1. Al personale di cui al precedente articolo 3 compete l'indennità di anzianità o il corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale stabilito per i dipendenti degli enti di destinazione considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza fino alla data di messa a disposizione.

2. A tal fine gli enti di provenienza ovvero le competenti gestioni di liquidazione, per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno, ciascuno per la parte di propria pertinenza, a versare agli enti di destinazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione, maturati da ciascun dipendente fino alla data di cui al precedente comma 1.

3. L'ente di destinazione provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale alla data del relativo trasferimento, il corrispondente importo dell'indennità di anzianità o equi-

valente secondo le disposizioni del proprio ordinamento, corrispondendo la eventuale eccedenza rispetto all'importo versato, di cui al precedente comma 2, al personale interessato.

4. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, ivi compresa l'eccedenza di cui al precedente comma 3, gli enti di destinazione riceveranno dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 2.

(È approvato).

ART. 7.

(Indennità di buonuscita).

1. Il personale di cui all'articolo 4 è iscritto, ai fini dell'indennità di buonuscita, alla gestione previdenziale dell'ENPAS dalla data di decorrenza dell'inquadramento e nei suoi confronti si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dello Stato.

2. Per il personale degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la predetta iscrizione decorre dalla data di inquadramento nei ruoli unici istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618.

3. In relazione agli inquadramenti di cui al precedente comma 2, gli enti di provenienza, ovvero le competenti gestioni di liquidazione per il periodo pregresso rispetto alla data di messa a disposizione, nonché la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — per il periodo di temporanea amministrazione da parte della segreteria dei ruoli unici provvederanno a versare all'ENPAS entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di anzianità o i corrispondenti trattamenti di fine servizio in capitale comunque denominati e costituiti, compresi i fondi integrativi dell'indennità di liquidazione,

maturati da ciascun dipendente alla data di iscrizione all'ENPAS stesso.

4. Ai fini della ricongiunzione nell'ambito della gestione previdenziale dell'ENPAS di tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti trattamenti di fine servizio presso gli enti di provenienza, l'ENPAS, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato e all'anzianità di servizio maturata alla data di iscrizione, determinerà in via teorica l'importo dell'indennità di buonuscita riferita alla predetta data d'iscrizione, secondo le disposizioni del proprio ordinamento.

5. L'eventuale eccedenza tra l'importo versato per indennità maturata ed il predetto importo teorico è corrisposta, a cura dell'ENPAS, al personale interessato non oltre il termine di un anno dall'effettivo versamento degli importi delle indennità stesse, a norma del precedente comma 3.

6. Nei confronti del personale cessato dal servizio, ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, ivi compresa l'eccedenza di cui al precedente comma 5, l'ENPAS riceverà dagli enti di provenienza ovvero dalle competenti gestioni di liquidazione tempestiva comunicazione dell'importo da versare ai sensi del precedente comma 3.

7. L'insieme dei servizi e periodi che concorre a determinare l'indennità di cui al precedente comma 4 è utile, oltreché per il computo dell'indennità di buonuscita anche per l'acquisizione del diritto alla stessa.

8. Il personale che abbia esercitato l'opzione di cui al precedente articolo 4, comma 4, può chiedere il riscatto, ai fini dell'indennità di buonuscita, dei soli servizi e periodi previsti dall'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

9. Nei confronti del personale di cui al precedente comma 8 o dei suoi aventi causa, l'amministrazione che gestisce il fondo di previdenza e credito per i dipendenti statali e loro superstiti può eserci-

tare sui rispettivi trattamenti di pensione, anche in deroga a quanto eventualmente non previsto dai relativi ordinamenti, tutte le azioni di recupero o rivalsa ammesse da particolari disposizioni di legge a garanzia dei rapporti finanziari connessi alle prestazioni regolate dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(Svincolo delle polizze di assicurazione).

1. Per gli effetti di cui agli articoli 5, 6 e 7, commi 2 e 3, le compagnie assicuratrici sono tenute a svincolare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le polizze di assicurazione stipulate per i trattamenti di fine servizio ai sensi del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga alle condizioni contrattuali, mediante versamento agli enti contraenti o alle competenti gestioni di liquidazione del relativo valore di riscatto, che non potrà comunque essere inferiore alle quote di indennità versate maggiorate degli interessi legali.

2. Gli importi derivanti dallo svincolo delle polizze di assicurazione saranno versati dagli enti contraenti o dalle competenti gestioni di liquidazione, rispettivamente, all'INADEL, agli enti pubblici ed all'ENPAS per il personale di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7.

Avverto che il relatore ha presentato, a nome del Comitato ristretto, il seguente emendamento:

All'articolo 8, sopprimere il secondo comma.

8. 1.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole all'emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 9.

(Enti associativi).

1. Il versamento previsto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 delle quote di indennità di anzianità o del corrispondente analogo trattamento di fine servizio in capitale, maturato alla data del 31 marzo 1979 dal personale proveniente dagli enti a struttura associativa, privatizzati ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sarà effettuato dagli enti medesimi entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di apposite richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.

2. La quota di indennità corrispondente alla differenza tra il trattamento di fine servizio maturato dal predetto personale alla data di definitiva messa a disposizione presso l'ente o l'amministrazione di destinazione e la parte versata dagli enti associativi secondo le modalità indicate nel precedente comma 1, sarà versata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – in relazione alla utilizzazione del personale da parte della segreteria dei ruoli unici ed alla applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – provvederà altresì a liquidare ed a corrispondere la quota di indennità di anzianità prevista dal precedente comma 1, nonché a regolarizzare le posizioni previdenziali del personale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, trasferito alle amministrazioni di destinazione per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 1979, n. 125, con il quale è stata disposta la depubblicizzazione dell'Ente, nonché dell'articolo 1-octies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, sulla base delle richieste avanzate dalle amministrazioni interessate.

4. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà imputata al capitolo 2041 della rubrica 10 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri che potrà essere integrato mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

(Speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi).

1. Al personale degli enti di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all'atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509.

All'applicazione dei predetti benefici provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i ruoli speciali istituiti ai sensi degli articoli 24 e 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 ed il relativo personale viene collocato nei corrispondenti ruoli organici delle amministrazioni dello Stato mediante decreto dei ministri competenti sulla base delle qualifiche acquisite e secondo l'anzianità di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza dell'inquadramento nei ruoli speciali.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale proveniente dagli enti, casse, gestioni e servizi soppressi, comunque utilizzato alla stessa data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica — e dall'Ufficio liquidazioni di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può chiedere, con domanda da presentarsi all'amministrazione presso cui presta servizio, di essere inquadrato nei ruoli organici dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato e delle ragionerie provinciali dello Stato.

4 L'inquadramento del predetto personale ha luogo mediante decreto del Ministro del tesoro, in relazione alla posizione giuridica degli interessati all'atto della presentazione della domanda, sulla base della normativa generale e delle tabelle di equiparazione stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1981, n. 230. L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi a norma del precedente comma 3 e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento.

5. All'adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli ordinari in relazione

alle disposizioni di cui ai precedenti commi, anche per quanto attiene alle qualifiche dirigenziali di cui ai quadri annessi al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernenti il trasferimento del personale dell'Ente italiano di servizio sociale (EISS) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'ente stesso in servizio presso la sede centrale nel numero massimo di otto unità, già impegnati nella gestione e amministrazione del personale, dei programmi e delle attività trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto personale è inquadrato in base al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate.

7. Gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 1° luglio 1978 e quelli economici dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Avverto che il relatore ha presentato, a nome del Comitato ristretto, i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 2, aggiungere, in fine le parole: ovvero a quella di decorrenza di eventuale successiva promozione e sopprimere conseguentemente, dopo le parole: sulla base delle qualifiche, la parola: e riconosciute.

10. 1.

All'articolo 10, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale già proveniente dagli enti, casse, gestioni e servizi soppressi, assegnato alle Unità sanitarie locali o ad altri enti pubblici, comunque utilizzato da almeno un anno dalla precedente data dalla Presidenza del Consiglio dei ministri — dipartimento della funzione pubblica o dall'Ufficio liquidazioni di

cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può chiedere, con domanda da presentarsi all'amministrazione presso cui presta servizio, di essere inquadrato nei ruoli organici dei servizi centrali della ragioneria generale dello Stato e delle ragioni provinciali.

4. L'inquadramento del predetto personale ha luogo, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione della

ragioneria generale dello Stato, mediante decreto del Ministro del tesoro, sulla base dell'allegata tabella di equiparazione.

L'inquadramento ha luogo successivamente al collocamento in ruolo del personale facente parte dei ruoli speciali soppressi, a norma del precedente comma 2, e decorre dalla data del predetto decreto di inquadramento.

10. 2.

TABELLA.

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE
E LE POSIZIONI DEL PERSONALE DA INQUADRARE NEL RUOLO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ruolo amministrativo.

Qualifiche dell'ordinamento statale	Posizione del personale da inquadrare
Dirigente superiore	Dirigente superiore enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975. Direttore amministrativo capo servizio e direttore amministrativo dei ruoli regionali delle USL, purché in possesso della qualifica di dirigente superiore presso l'ente di provenienza.
Primo dirigente	Dirigente enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975. Vicedirettore amministrativo dei ruoli regionali delle USL, purché in possesso della qualifica di dirigente presso l'ente di provenienza.
8 ^a qualifica funzionale	Collaboratore coordinatore e collaboratore con nove anni e sei mesi di anzianità nella qualifica alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
7 ^a qualifica funzionale	Collaboratore, assistente coordinatore con tredici anni di anzianità nella qualifica alla data della presente legge.
6 ^a qualifica funzionale	Assistente.

Segue: TABELLA.

EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DELL'ORDINAMENTO STATALE
E LE POSIZIONI DEL PERSONALE DA INQUADRARE NEL RUOLO
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ruolo amministrativo.

Qualifiche dell'ordinamento statale	Posizione del personale da inquadrare
5 ^a qualifica funzionale	Archivista dattilografo di livello differenziato ovvero all'ottava classe stipendiale ovvero con almeno tredici anni di anzianità nella qualifica alla data della presente legge. Coadiutore amministrativo dei ruoli regionali delle USL.
4 ^a qualifica funzionale	Archivista dattilografo.
3 ^a qualifica funzionale	Commesso capo di livello differenziato ovvero con otto anni di anzianità nella qualifica alla data della presente legge.
2 ^a qualifica funzionale	Commesso.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* A nome del Governo, mi dichiaro favorevole agli emendamenti 10. 1 e 10. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 1, favorevole il Governo.
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 2, con l'annessa tabella, favorevole il Governo.
(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 9.500 milioni per l'anno 1987 e lire 4.600 milioni per l'anno 1988 si farà fronte a carico del capitolo 2041 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio 1986 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Avverto che il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 4-bis, per gli anni 1988-1989, valutato in lire 32 miliardi annui, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando per gli anni 1988-1989 l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ».

11. 1.

PIETRO MEZZAPESA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 1, accettato dal Governo.

(È approvato all'unanimità).

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testé apportata.

(È approvato all'unanimità).

Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge senatori Pavan ed altri; Garibaldi ed altri: « Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato » (*Approvati in un testo unificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4085).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva all'unanimità).

Risultano, pertanto, assorbite le proposte di legge nn. 486 e 629.

Hanno preso parte alla votazione:

Bianchi Fortunato, Bianchini, Bruni, Cafiero, Corsi, Cristofori, Ferrari Marte, Fini, Lodi Faustini Fustini, Mancini Vincenzo, Memmi, Migliasso, Pallanti, Pedroni, Piro, Poli Bortone, Righi, Salerno, Samà, Sanfilippo, Sannella, Strumendo, Tringali, Vecchiarelli, Zoppetti.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO